



CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 0482001300001

Settore: Affari Generali Istituzionali

Ufficio: Segreteria Generale

Oggetto: Adeguamento compenso Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari.

Premesso che con delibera del Consiglio Metropolitan n. 31 del 19 novembre 2018 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stato:

- nominato il Collegio dei Revisori nelle persone di:
Dott. Lasio Attilio in qualità di Presidente
Dott.ssa Manca Maria Carla in qualità di componente
Dott.ssa Vacca Maria Laura in qualità di componente
- stabilito il compenso facendo riferimento alla determinazione D.M. 20 maggio 2005 “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali*”, e più precisamente al Presidente € 23.868,80 (oltre alla CNPREV E all’IVA), e ai singoli componenti in € 15.912,00 (oltre alla CNPREV e all’IVA);
- disposto di non avvalersi della facoltà prevista all’articolo 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 e precisamente:
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. ;
di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 241 d. lgs. n. 267/200, di aumentare il compenso così determinato fino ad un limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate al collegio dei revisori rispetto a quelle indicate dall’art. 239 del citato decreto legislativo e da altre disposizioni di legge;

Considerato che:

- l’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, 1° comma, prevede che il compenso spettante ai revisori è fissato con decreto del Ministro dell’Interno, da aggiornare triennialmente;
- il 6° comma del detto art. 241 prevede che per la determinazione del compenso base spettante ai revisori della Città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica al comune capoluogo;
- il previgente D. M. 20.05.2005, regolante la medesima materia, non prevedeva disposizioni specifiche riguardanti le città metropolitane in ordine alle classi demografiche di riferimento;

- il comma 50 dell'art. 1 L. 7/04/2014 n. 56 prevede che: “Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;
- la L. R. n. 2/2016, (art. 1) si uniforma alle finalità della citata L. n. 56/2014, per quanto attiene all'ordinamento della Città Metropolitana di Cagliari;
- il vigente D.M. 21/12/2018, attualmente regolante la materia dei compensi degli organi di revisione, a differenza del precedente D. M. 20/05/2005, prevede espressamente (tab. A) delle classi demografiche riferite alle Città Metropolitane e Province, e non alle sole Province, costituendo pertanto norma con carattere di specialità;

Considerato che:

- con deliberazione n. 5/2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna viene confermata la possibilità, in base al DM 21/12/2018 di adeguamento del compenso con efficacia non retroattiva tenuto conto dei limiti di congruità dello stesso.
- con Atto di orientamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno del 13/07/2017 il limite di congruità viene individuato come segue: **“Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005”**.

Vista:

- **la deliberazione n. 20/2019/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**, che chiarisce “l'eventuale adeguamento consentito deve essere invece contenuto nei limiti di quanto risulti necessario per assicurare, anche nei confronti dei revisori già in carica, il rispetto del principio dell'equo compenso, e quindi entro un parametro di congruità ed adeguatezza da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta”;
- **l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio Consulenza per gli affari economico-finanziari all'ANCI (Rif. Nota Prot. N. 5/SG/VN/AF/ml del 25/01/2019)**, che riveste carattere di orientamento sui profili gestionali che sono di competenza dell'Ente Locale e sul presupposto fondamentale del rispetto dell'autonomia amministrativa e gestionale dello stesso ente locale, nell'ambito dell'autorità discrezionale inerente le proprie funzioni. **In conclusione del parere, viene sottolineata l'importanza del momento di valutazione, compiuto dal Consiglio dell'Ente, sui presupposti giuridici per la determinazione del compenso, nei limiti dell'adeguatezza e congruità ai sensi dell'art. 2233 e dell'art. 10, comma 9 del D.Lgs. 39/2010, del corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisore, per i rapporti in itinere alla data del 1 gennaio 2019. Per quanto attiene gli incarichi già in essere costituisce presupposto ostativo la “norma di sbarramento” sopra menzionata che fissa quale momento regolatore per il compenso del revisore la delibera di nomina; nondimeno, considerando la descritta natura del rapporto, la valutazione compiuta, al momento della nomina dell'impianto motivazionale della delibera consiliare, potrà supportate le diverse determinazioni del caso concreto.**

Considerato che:

- le funzioni del Revisore Contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- l'Organo di Revisione dell'Ente è stato nominato in data antecedente al D.M. del 21/12/2018, ma di fatto le funzioni ad essi attribuite, concernono le stesse per i Revisori nominati a far data dal 01/01/2019 (data di applicazione effettiva dell'aumento dei compensi);

Tenuto conto che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 sono state rimodulate le fasce di calcolo per i compensi dei Revisori, ai sensi dell'art.241 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in vigore a partire dal 1° Gennaio 2019, e, altresì, che con l'orientamento sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione dei compensi - secondo quanto emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno del 13/07/2017 – il limite minimo per il calcolo del compenso al revisore è “individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”;
- secondo le predette fonti normative, il compenso rispondente a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione ai componenti il Collegio dei Revisori viene calcolato, secondo la tabella A, dell'allegato al DM Interno 21/12/2018, il quale prevede il compenso base annuo lordo per ogni componente dell'organo di revisione pari a € 23.940,00 cui sono da sommarsi gli oneri di legge per cassa di previdenza e contributi obbligatori nonché IVA;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 241 del TUEL al Presidente dell'organo di revisione compete un incremento del 50% calcolato sul compenso base;

Ritenuto

- alla luce di quanto suesposto di dover rideterminare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, a favore dell'organo di revisione della Città Metropolitana di Cagliari, gli emolumenti di competenza con decorrenza dalla data di esecutività della presente delibera, come segue:
- il compenso stabilito *sulla base della fascia demografica di Città metropolitane e Province con popolazione sino a 400.000 abitanti* è risultato così quantificato nel limite *minimo di € 83.790, così suddiviso:*
 - Presidente € 35.910 (€ 23.940 **maggiorato del 50%**)
 - Componente € 23.940
 - Componente € 23.940

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 38 del 30 dicembre 2019 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e relativi allegati.

DELIBERA

1. Di rideterminare, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2018, con decorrenza dalla data **di esecutività** della presente delibera, i seguenti emolumenti a favore dell'organo di revisione:

Presidente € 35.910
Componente € 23.940
Componente € 23.940

2. Di stabilire, quanto recepito con delibera consiliare n. 31 del 19 novembre 2018 per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dall'art. 3 del DM 20 maggio 2005, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi non essendo determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

3. Di impegnare la spesa complessiva annua di € 106.312,75, pari a:

€ 83.790,00 (Onorari)

€ 3.351,60 (CNPREV. 4%)

€ 19.171,15 (Iva 22%)

€ 106.312,75 (Totale)

sul capitolo di spesa n. 020326 del bilancio di previsione finanziario 2020 per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in relazione alla durata residua dell'incarico, avente scadenza 19/11/2021, come di seguito indicato:

- Compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Lasio Attilio:
€ 35.910 + CNPREV. 4% + IVA 22% (Totale spesa annua pari a € 45.562,61)
- Compenso annuo spettante alla componente Manca Maria Carla
€ 35.910 + CNPREV. 4% + IVA 22% (Totale spesa annua pari a € 30.375,07)
- Compenso annuo spettante alla componente Vacca Maria Laura
€ 35.910 + CNPREV. 4% + IVA 22% (Totale spesa annua pari a € 30.375,07)

3. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari per dare attuazione al contenuto della presente deliberazione;

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Cagliari, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

5. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

PARERI (art.49 del DLgs 267/2000)

Il Dirigente del settore proponente esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _____

Il Dirigente del servizio finanziario esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somme da impegnare:

Presidente: Spesa annua pari a € 45.562,61

Capitolo 020326 Anno 2020 Impegno n. 203/2020 € 45.562,61

Capitolo 020326 Anno 2021 Impegno n. 180/2021 € 45.562,61

1^ Componente: Spesa annua pari a € 30.375,07

Capitolo 020326 Anno 2020 Impegno n. 205/2020 € 30.375,07

Capitolo 020326 Anno 2021 Impegno n. 181 /2021 € 30.375,07

2^ Componente: Spesa annua pari a € 30.375,07

Capitolo 020326 Anno 2020 Impegno n. 207/2020 € 30.375,07

Capitolo 020326 Anno 2021 Impegno n. 182/2021 € 30.375,07

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Cagliari li, _____